



CFM, 25 janvier 2013

Linee guida: apprendistato per i «sans-papiers»

Dal 1° febbraio 2013, i giovani «sans-papiers» in Svizzera potranno, a determinate condizioni, conseguire una formazione professionale.

Per questo bisogna che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- il giovane ha frequentato almeno cinque anni di scuola in Svizzera;
- la domanda è inoltrata entro 12 mesi dal termine della scuola;
- sussiste la domanda di un datore di lavoro intenzionato ad assumere il giovane;
- il giovane è ben integrato e osserva l'ordine giuridico;
- il giovane rivela la propria identità.

Informazioni per i giovani e le loro famiglie

Il permesso è rilasciato solo se sono soddisfatte tutte le condizioni summenzionate. Pertanto, prima di presentare la domanda vale la pena verificare con cura se tale è il caso. Non sussiste un diritto al rilascio del permesso. Il rigetto della domanda può implicare l'allontanamento del giovane e della sua famiglia. È un rischio di cui si deve essere consapevoli. In linea di principio, meglio si è integrati, minore è il rischio che la domanda sia respinta.

A questo punto interviene la ricerca di un posto d'apprendistato. Non tutti i datori di lavoro conoscono le nuove prescrizioni, per cui i giovani sono invitati a informarne i potenziali datori di lavoro.

Occorre mettersi molto presto alla ricerca di un posto d'apprendistato, giacché la procedura dura di norma un paio di mesi.

Il datore di lavoro invia una domanda al Cantone, precisando che è disposto ad assumere l'interessato xy in qualità di apprendista.

La domanda del permesso di dimora va presentata al competente servizio cantonale.
elenco dei servizi cantonali competenti:

http://www.bfm.admin.ch/content/bfm/it/home/die_oe/kontakt/kantonale_behoerden/adressen_kantone_und.html

Se il servizio cantonale emana una decisione positiva, la domanda è inoltrata all'Ufficio federale della migrazione, che rilascia un cosiddetto permesso per casi personali particolarmente gravi.

Se il servizio cantonale emana una decisione negativa, è possibile impugnarla dinanzi alla competente autorità di ricorso cantonale. Se la decisione negativa è confermata, non vi è altro rimedio. Se invece il ricorso è accolto, la domanda è inoltrata alla Confederazione.

Informazioni per i datori di lavoro

I datori di lavoro che desiderano assumere un giovane privo di un permesso di soggiorno non sono più punibili, bensì possono annoverare in tutta legittimità questi giovani tra i candidati per un posto d'apprendistato.

Il datore di lavoro è chiamato a discutere a fondo con il giovane la possibilità di sollecitare un permesso per casi personali particolarmente gravi. Se possibile è bene parlarne anche con i familiari, giacché la cosa comporta dei rischi per ciascun membro della famiglia ed è bene che ognuno possa decidere con cognizione di causa se assumere o no tale rischio.

Il datore di lavoro è chiamato ad appoggiare il giovane nella presentazione della domanda.

Infine, il datore di lavoro deve attendersi a tempi d'attesa piuttosto lunghi per l'emanazione della decisione. Durante l'attesa, il posto d'apprendistato deve restare aperto.

**Ordinanza
sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa
(OASA)**

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 24 ottobre 2007¹ sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa è modificata come segue:

Art. 30a **Formazione professionale di base**
(art. 30 cpv. 1 lett. b LStr; art. 14 LAsi)

¹ Per consentire a uno straniero minorenni senza status di soggiorno regolare di acquisire una formazione professionale di base è possibile rilasciargli un permesso di dimora per la durata della formazione, se:

- a. il richiedente ha frequentato la scuola dell'obbligo ininterrottamente per almeno cinque anni in Svizzera, dopodiché ha presentato una domanda entro dodici mesi; la partecipazione a offerte di formazione transitoria senza attività lucrativa è contabilizzata come periodo di scuola dell'obbligo;
- b. vi è la domanda di un datore di lavoro del richiedente secondo l'articolo 18 lettera b LStr;
- c. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStr;
- d. il richiedente è ben integrato;
- e. si conforma all'ordine giuridico svizzero; e
- f. rivela la sua identità.

² Al termine della formazione il permesso può essere prorogato se sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 31.

³ I genitori, i fratelli e le sorelle della persona interessata possono ottenere un permesso di dimora purché soddisfino le condizioni secondo l'articolo 31.

¹ **RS 142.201**